

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Difesa del suolo

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

Pronuncia di Valutazione di Incidenza

n. 08 del 22 maggio 2024

Oggetto: Realizzazione di impianto di scarico di acque reflue derivanti da attività di produzione di prodotti caseari nel Fosso di Ritrogoli, in località Rianchiani.

Richiedente: Azienda Agricola Monte Piglione

Comune: Pescaglia (LU)

Il Responsabile della U.O.C Pianificazione Territoriale

In riferimento alla richiesta pervenuta tramite la Regione Toscana - Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Toscana Nord e Direzione Ambiente ed Energia Settore Tutela della Natura e del Mare in data 17.01.2024 prot. 273, relativa Pratica SIDIT n° 10337/2023 – codice pratica locale n° 4309 - Richiesta di realizzazione di impianto di scarico di acque reflue derivanti da attività di produzione di prodotti caseari nel Fosso di Ritrogoli, in località Rianchiani (LU) - CUP Artea 1069326;

Viste le integrazioni pervenute al protocollo del Parco in data 29.04.2024 prot. n.1922;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area contigua del Parco come identificata dal Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché nella ZPS - IT5120015 - Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 “Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 13 del 10.01.2022 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’armonizzazione e la semplificazione dei procedimenti relativi alla valutazione di incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali”;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con Deliberazione del Consiglio direttivo dell’Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Visto il parere obbligatorio formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, che nella riunione del 21.05.2024 ha valutato l’istanza tramite il modello di screening di Vinca e ha verificato le condizioni d’obbligo inserite dal richiedente nello specifico CO-GEN-01, CO-GEN-02, CO-GEN-03, CO-GEN-04, CO-GEN-05, CO-GEN-06, CO-GEN-07 e CO-SCA-02 esprimendo *parere favorevole*;

Preso atto che il valore complessivo delle opere da realizzare o il valore della produzione è inferiore a € 15.000 e, pertanto, gli oneri istruttori non sono dovuti;

DETERMINA

di rilasciare alla **Azienda Agricola Monte Piglione** con sede nel Comune di Pescaglia (LU), la **Pronuncia di Valutazione d’Incidenza**, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, relativamente alla Pratica SIDIT n° 10337/2023 – codice pratica locale n° 4309 – per la realizzazione di impianto di scarico di acque reflue derivanti da attività di produzione di prodotti caseari nel Fosso di Ritrogoli, in località Rianchiani del Comune di Pescaglia (LU)” - CUP Artea 1069326, come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 17.01.2024 prot. 273 e in data 29.04.2024 prot. 1922;

di dare atto che la presente Pronuncia di Valutazione d’Incidenza, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongano ulteriori vincoli sull’area d’intervento;

di trasmettere il presente atto alla Regione Toscana e al richiedente;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Responsabile della U.O.C Pianificazione Territoriale
dott. ssa Isabella Ronchieri